

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann

(Causa C-174/11) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio della neutralità fiscale)

(2013/C 9/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Steglitz

Convenuta: Ines Zimmermann

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle prestazioni socioassistenziali fornite da enti di diritto pubblico o da altri enti riconosciuti a carattere sociale — Normativa nazionale che subordina l'esenzione delle prestazioni di assistenza a domicilio a determinate condizioni, le quali non sono però applicabili quando le prestazioni di cui trattasi sono fornite da determinate associazioni riconosciute dallo Stato o dai membri di queste

Dispositivo

L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale nel corso dell'anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o in gran parte, dagli enti di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia

tale da garantire la parità di trattamento nell'ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico.

⁽¹⁾ GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (ex Fővárosi Bíróság) — Ungheria] — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft

(Causa C-180/11) ⁽¹⁾

(Direttiva 2004/48/CE — Disciplina relativa all'esame delle prove nel contesto di una controversia dinanzi al giudice nazionale cui sia stata sottoposta una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità — Poteri del giudice nazionale — Convenzione di Parigi — Accordo ADPIC)

(2013/C 9/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék (ex Fővárosi Bíróság)

Parti

Ricorrente: Bericap Záródástechnikai bt

Convenuta: Plastinnova 2000 kft

Con l'intervento di: Magyar Szabadalmi Hivatal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, figurante nell'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, nonché della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Disciplina relativa all'esame delle prove nel contesto di una controversia dinanzi al giudice nazionale cui sia stata sottoposta una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità — Poteri del giudice nazionale

Dispositivo

Dal momento che le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, interpretati alla luce degli articoli 2, paragrafo 1, della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979, e 41, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla